

IVA

È operativa l'iscrizione al VIES con effetto immediato

di **Marco Peirolo**

Il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2014, n. 159941](#) definisce le **modalità operative per l'iscrizione nell'archivio VIES** dei soggetti IVA che effettuano operazioni intracomunitarie; in particolare:

- cessioni e acquisti intra-UE di beni e
- prestazioni di servizi “generiche” scambiate con soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.

Come noto, l'art. 22 del DLgs. n. 175/2014, nel modificare l'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, consente agli operatori – interessati ad operare in ambito intracomunitario – di essere **immediatamente iscritti nella banca dati**, in modo da poter applicare il regime impositivo basato sul principio di tassazione nel Paese di destinazione del bene o del servizio **senza dover più attendere il decorso del termine di 30 giorni** previsto per la formazione del “silenzio-assenso” dell'Amministrazione finanziaria.

In più occasioni, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, nel suddetto periodo temporale, in cui l'operatore è un soggetto titolare di partita IVA non ancora iscritto nell'archivio VIES, è possibile effettuare **esclusivamente operazioni interne**, cioè con imposta applicata nel Paese di origine del bene o del servizio (risoluzione n. 42/E/2012 e circolari n. 39/E/2011 e 4/E/2011).

Da alcune pronunce della Corte di giustizia si desume, tuttavia, che il regime previgente si poneva **in contrasto** con il sistema impositivo degli scambi intracomunitari, applicabile anche in assenza di autorizzazione (causa C-587/10 del 27 settembre 2012 e causa C-273/11 del 6 settembre 2012).

Nel decreto sulle semplificazioni fiscali è stato posto finalmente rimedio alle numerose incongruenze discendenti dal previgente regime autorizzativo, che finiva peraltro per provocare una distorsione della concorrenza a danno delle imprese nazionali.

In base alla nuova disciplina, l'iscrizione nell'archivio VIES si ottiene **già al momento in cui il soggetto passivo esprime l'intenzione** di effettuare operazioni intracomunitarie, vale a dire:

- **in sede di dichiarazione di inizio attività**, compilando il campo “Operazioni intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 e AA9, ovvero – per gli enti non commerciali non soggetti IVA – selezionando la casella C del quadro A del modello

AA7;

- per i **soggetti già titolari di partita IVA**, compresi i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia, nel momento in cui l'opzione è manifestata utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Per uniformità di trattamento, sono automaticamente inclusi nella banca dati tutti i soggetti passivi che abbiano presentato **istanza di iscrizione a partire dal 15 novembre 2014** e per i quali non sia stato emanato, alla data del 15 dicembre 2014, l'apposito provvedimento di diniego.

Per effetto dell'immediata registrazione nell'archivio VIES, il controllo dell'Amministrazione finanziaria, **da anticipato, diventa posticipato**.

Gli Uffici verificheranno, infatti, che i dati forniti siano **completi ed esatti** e, in caso di esito negativo, procederanno alla **cessazione della partita IVA** e alla **cancellazione dalla banca dati**.

A quest'ultimo riguardo, è stato inoltre previsto che l'esclusione della partita IVA dalla banca dati sarà disposta d'ufficio, previa comunicazione al soggetto passivo, qualora il medesimo **non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi**, successivi alla data di inclusione nell'archivio. Sul punto, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente ed **ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione**.

Andrebbe, tuttavia, chiarito se nel suddetto arco temporale sia possibile instaurare un **contraddittorio** volto a superare la presunzione che il soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie. A ben vedere, infatti, la citata presunzione dovrebbe avere **carattere soltanto relativo** siccome il principio di destinazione che caratterizza gli scambi intra-UE di beni e servizi riveste **natura sostanziale** e, quindi, non può dipendere dalla mancata presentazione dei modelli INTRASTAT.